

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di GENOVA

Dati di identificazione della richiesta

Utente : CGE0299
Annotazione : VICENZA CALCIO S.P.A.
Data richiesta : 24/07/2018
Oggetto della richiesta:
Tipi documento richiesti:
CONTRATTO DI CESSIONE
Tot. Pag. richiesta : 24

Informazioni di riferimento della pratica

Codice fiscale : 80000990244
CCIAA/Numero Rea : VI/000097337
Denominazione : VICENZA CALCIO S.P.A.
Data pratica : 21/06/2018
Protocollo : VI/RI/PRA/2018/000056669

Informazioni di riferimento del/i documento/i richiesti

Data Documento : 18/06/2018
Atto : TRASFERIMENTO D'AZIENDA

Dati dei firmatari dei tipi documento richiesti

Tipo documento : CONTRATTO DI CESSIONE

Nome : GIUSEPPE
Cognome : FIETTA
Codice fiscale : FTTGPP58H27A703V
Ente Certificatore : Consiglio Nazionale del Notariato Qualified
Certification
N. Serie Certif. : 34732566
Data verifica : 22/06/2018
Data scadenza : 31/10/2020
Nome documento : 001_contratto_di_cessione.pdf
Nome file originale: VI.1105581.WN2104.M18621I1351.621I1351.001.PDF.P7M

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite l'autorizzazione n. 11895 del 19/7/2000 del Ministero delle Finanze - Dip. Delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Vicenza 1"

N. 222.624 di Rep. N. 84.286 di Racc.

CESSIONE DI COMPLESSO AZIENDALE COME INFRA DEFINITO

Tra le società:

"VICENZA CALCIO S.P.A" - in fallimento

con sede in Vicenza (VI), via Schio n. 21,
capitale sociale di Euro 2.594.338,00 (Euro duemilionicinquecentonovantaquattromilatrecentotrentotto e centesimi zero), sottoscritto e versato per Euro 2.500.134,00 (Euro duemilionicinquecentomilacentotrentaquattro e centesimi zero),

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 80000990244,

Partita Iva 00581250248,

iscritta al R.E.A. di Vicenza al n. 97337,

in atto rappresentata dal curatore fallimentare signor De Bortoli Nerio, nato a Venezia (VE) il giorno 11 febbraio 1952, domiciliato a Cavallino Treporti (VE), Via Treportina n. 30, Frazione Cà Savio, libero professionista,

a ciò espressamente autorizzato, sentito il comitato dei creditori, giusti provvedimenti del giudice dele-

gato dott. Giuseppe Limitone in data 7 giugno 2018,
(di seguito anche CEDENTE o PARTE CEDENTE);

"BASSANO VIRTUS 55 SOCCER TEAM S.P.A."

con sede in Bassano del Grappa (VI) Via Piave n.
115/117,

(ora "L.R. Vicenza Virtus S.p.A." con sede in Vicenza
(VI), Via Schio n. 21,

così variata con verbale in data 11 giugno 2018 al n.
222.550 di Rep. Notaio Giuseppe Fietta di Bassano del
Grappa, ivi registrato in data 18 giugno 2018 al n.
6326 serie 1T, in corso di iscrizione al Registro del-
le Imprese)

con capitale sociale di Euro 905.000,00 (Euro novecen-
tocinquemila e centesimi zero),

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Vicenza: 02555940242;

iscritta al R.E.A. di Vicenza al n. 239732,

in atto rappresentata dal procuratore speciale signor

Rosso Renzo, nato a Brugine (PD) il 15 settembre 1955,
domiciliato a Bassano del Grappa (VI), Via Volpato n.
64, industriale,

a ciò autorizzato giusta procura speciale in data 11
giugno 2018 al n. 222.551 di Rep. Notaio Giuseppe
Fietta suddetto, che, in originale, si allega al pre-
sente atto sub A);

(di seguito anche "ACQUIRENTE");

SI PREMETTE:

- che in data 31/05/2018 è avvenuta l'aggiudicazione a favore della società "BASSANO VIRTUS 55 SOCCER TEAM S.P.A." del complesso aziendale come infra definito della società "VICENZA CALCIO S.P.A" - in fallimento alle condizioni di cui all'offerta presentata in data 28/5/2018 e alle integrazioni di cui al verbale di aggiudicazione;

- che in data 29 maggio 2018 il Fallimento ha cessato l'esercizio provvisorio;

- che in data 7 giugno 2018 il Tribunale di Vicenza ha autorizzato la cessione del complesso aziendale come infra definito della società "VICENZA CALCIO S.P.A" - in fallimento a favore della società "BASSANO VIRTUS 55 SOCCER TEAM S.P.A.";

- che in data 14/15 giugno 2018 il curatore ha comunicato alla F.I.G.C. la cessazione dell'esercizio provvisorio;

- che in data 14 giugno 2018 è stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali un accordo di consultazione sindacale ex art. 47, comma 2, l. n. 428/90 e di cui infra;

- che in data 15 e 18 giugno 2018 sono stati sottoscritti accordi individuali ex art. 411 cpc con i di-

pendenti amministrativi della Fallita.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

Cessione del complesso aziendale come infra definito

1.1. La società "VICENZA CALCIO S.P.A" - in fallimento, come sopra rappresentata, cede e vende alla Società "BASSANO VIRTUS 55 SOCCER TEAM S.P.A." che, come sopra rappresentata, accetta ed acquista, il complesso aziendale come infra definito corrente in Vicenza (VI), Via Schio n. 21.

ARTICOLO 2

Consistenza del complesso aziendale

2.1. Per " complesso aziendale" " deve intendersi esclusivamente il seguente complesso di beni, contratti e rapporti ("COMPLESSO AZIENDALE"):

a. i beni mobili materiali, per tali intendendosi tutti i beni mobili, solo indicativamente riportati nell'allegato B) e comunque tutti i beni mobili materiali di proprietà o comunque riferibili alla società "VICENZA CALCIO S.P.A" - in fallimento;

b. i due beni mobili registrati:

- AUTOBUS IVECO 59E12 CACCIAMALI THES 16/64, TELAIO ZCFC5980105210773, POTENZA FISCALE CAVALLI 25, TARGA DT529LW

- AUTOCARRO DAIMLERCHRYSLER AG MB 639 VITO 111 CDI,

TELAIO WDF63960113166944, PORTATA KG. 930, TARGA

DD454AZ

come da carte di circolazione che in unico fascicolo di allegano sub C);

c. indumenti sportivi, scarpe e abbigliamento in genere con marchio Primo Sponsor (tutti capi usati), riportati nell'allegato D);

d. le targhe, coppe, i trofei, gli attestati e simili conseguiti dalla società fallita in anni precedenti, tra i quali quelli evidenziati nei tre disegni che in unico fascicolo si allegano al presente atto sub E);

e. Impianto di Videosorveglianza Stadio R. Menti;

f. la struttura del settore giovanile del "Vicenza Calcio", intendendosi specificatamente il tesseramento del vincolo del giovane di serie vincolato, con esclusione di ogni altro e qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, assimilato a lavoro dipendente, collaborazione ed autonomo, e di cui all'elenco che si allega sub F);

g. 7 (sette) dipendenti amministrativi, non tesserati sportivi, dell'attuale organico del "Vicenza Calcio" di cui all'allegato G), dandosi atto che la procedura di consultazione di cui alle premesse si è conclusa con esito positivo in data 14.06.2018 in base alla quale si è proceduto all'assunzione dei dipenden-

ti di cui all'allegato G), in base ad accordi individuali già sottoscritti ex art. 411 c.p.c.

h. i contratti, aventi ad oggetto i diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei seguenti calciatori con scadenza successiva al 30.06.2018 (trenta giugno duemiladiciotto):

- Anzolin Matteo, nato il 11/11/2000 in prestito alla FC Juventus fino a giugno 2019 scadenza contratto 30.06.2020;

- Bianchi Davide, nato il 11/05/1996 scadenza contratto 30.06.2019;

- Giacomelli Stefano, nato il 30/04/90 scadenza contratto 30.06.2019;

i. la convenzione con il Comune di Vicenza per l'utilizzo dello stadio Menti e degli uffici e altri annessi della sede di Vicenza che si allega sub H) e i contratti di locazione indicati all'allegato I).

j. i beni immateriali, intendendosi per tali tutto quanto riguarda il patrimonio tecnico ed organizzativo relativo alla società "VICENZA CALCIO S.P.A" - in fallimento e quindi:

(A) marchio figurativo "Vicenza Calcio 1902" reg. UIBM n. 0000921630 del 09.12.2003 con ultimo rinnovo n. 0001413180 del 31.01.2011;

marchio figurativo "Vicenza Calcio 1902" n.

0000813728 del 18.05.2000, con rinnovo n. 0001281111

del 04.05.2010;

marchio "GATTON GATTONI" reg. UIBM-CCIAA di Vicenza n.

00824136 relativi al logo (marchio figurativo) con

successivo rinnovo al n. 0001309026 del 09.06.2010,

e reg. UIBMCCIAA di Vicenza n. 00808742 (marchio deno-

minativo), con successivo rinnovo al n. 0001268244

del 01.04.2010,

meglio evidenziati nelle liste che si allegano in unico fascicolo sub L),

garantendo la curatela la pienezza di tali diritti e

la sua legittimazione a disporre e comunque tutti i

marchi riferibili alla società "VICENZA CALCIO S.P.A"

- in fallimento;

(B) i software in proprietà e/o in licenza d'uso;

(C) la ditta "Vicenza Calcio";

(D) l'insegna "Vicenza Calcio";

(E) il nome a dominio "www.vicenzacalcio.com" e

qualsiasi pagina elettronica del sito web ad esso collegata;

(F) il portafoglio clienti (abbonati e sponsor) e relative banche dati.

(G) l'utilizzo del nome "Lanerossi" e/o "Lane" e della "R" stilizzata, limitatamente alle squadre di calcio, su maglie, attrezzature, stadio, autovetture e

quant'altro collegato alla squadra di calcio,
con le prescrizioni di cui al titolo di utilizzo in
capo al fallimento.

L' ACQUIRENTE, con riferimento ai diritti pluriennali
alle prestazioni sportive dei tre giocatori indicati
alla precedente lettera h.) dichiara ed accetta che
nessuna conseguenza verrà imputata al fallimento rela-
tiva all'eventuale mancato trasferimento dei diritti
sportivi dei giocatori indicati, o del loro mancato
ingaggio, o di qualunque altra questione connessa agli
stessi giocatori.

Tutti e solo gli anzidetti beni e rapporti giuridici
identificano il COMPLESSO AZIENDALE oggetto di cessione
e costituiscono un insieme unitario e inscindibile,
funzionale al perseguimento dell'attività.

2.2. L'individuazione degli elementi ricompresi nel
COMPLESSO AZIENDALE di cui al punto 2.1. che precede
è tassativa e non esemplificativa.

Sono esclusi dalla cessione, e non saranno pertanto
trasferiti in alcun modo all'acquirente, tutti i beni
e rapporti giuridici non espressamente indicati nel
precedente punto 2.1., salvo quanto precisato relativi-
vamente all'allegato B);

pertanto, qualsiasi altro bene, rapporto, attività,
debito o altra passività afferenti il fallimento che

non siano espressamente individuati nel presente atto

non sono, né si intenderanno, compresi nella cessione

e resteranno quindi a favore o a carico del fallimento.

Sono altresì esclusi dalla cessione tutti i debiti della società fallita, tra cui quelli sorti nel corso

dell'esercizio provvisorio, sino alla data di trasfe-

rimento del COMPLESSO AZIENDALE , ivi compreso il cd.

"debito sportivo" dal momento che l'acquirente non

intende richiedere il titolo sportivo del "Vicenza

Calcio".

Fermo quanto sopra, sono inoltre espressamente esclusi

dalla cessione:

- tutti i crediti contrattualmente formalizzati e/o

maturati, anche solo in parte, prima della dichiara-

zione di fallimento e successivamente fino alla data

del presente rogito notarile; di essi rimarrà titolare

la società fallita e non sono da intendersi afferiti

alla presente cessione;

- le somme dovute a qualsiasi titolo, dalla Lega Na-

zionale Professionisti serie A, Lega Nazionale Profes-

sionisti serie B, Lega Nazionale Professionisti LEGA

PRO e/o dalla F.I.G.C., dalla F.I.F.A., dalla U.E.F.A.

e dalle società calcistiche, anche estere, quali, per

mera esemplificazione, quelle relative ai diritti au-

diovisivi, ricerca e formazione tecnico agonistica dei giovani, proventi incentivazione giovani, premi di valorizzazione, risorse Legge Melandri (d.lgs. 9/2008), l'accordo di mutualità, il contributo di solidarietà retrocessione maturato a seguito dell'ammissione del campionato di LEGA PRO 2017-2018, i proventi derivanti dalla campagna trasferimenti tutti afferenti sia al periodo precedente la dichiarazione di fallimento che a quello successivo fino alla data del trasferimento del COMPLESSO AZIENDALE o maturati negli stessi periodi anche se determinati, deliberati e/o liquidati o da liquidarsi precedentemente o successivamente alla data di fallimento;

- qualora, dopo il trasferimento, l'ACQUIRENTE riceva pagamenti e/o rimborsi relativi a crediti maturati anteriormente al trasferimento, dovrà immediatamente darne notizia al curatore fallimentare e provvedere senza ritardo al versamento degli importi incassati o compensati dalla Lega o altri Enti, effettuando il bonifico sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare alle coordinate bancarie IBAN: IT71K0200811820000105095254.

ARTICOLO 3

Prezzo di cessione

3.1. Il prezzo complessivo di cessione del COMPLESSO

AZIENDALE è determinato al successivo punto 3.2. che segue.

Si precisa che l' ACQUIRENTE non intende richiedere il titolo sportivo del "Vicenza Calcio" e di ciò se ne è tenuto conto nella determinazione del prezzo del COMPLESSO AZIENDALE .

3.2. Il prezzo del COMPLESSO AZIENDALE è di euro 1.100.000,00 (Euro unmilionecentomila e centesimi zero).

Detta somma la PARTE CEDENTE dichiara di avere ricevuto prima d'ora dall' ACQUIRENTE a favore del quale rilascia ampia e liberatoria quietanza di pieno saldo, mediante n. 5 (cinque) assegni circolari "non trasferibili" emessi dalla Banca Unicredit Spa in data 11.05.2018

n. 7402872024-02 di euro 250.000,00,00 (Euro duecentocinquantamila e centesimi zero)

n. 7402872025-03 di euro 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila e centesimi zero)

n. 7402872026-04 di euro 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila e centesimi zero)

n. 7402872027-05 di euro 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila e centesimi zero)

n. 7402872028-06 di euro 100.000,00 (Euro centomila e centesimi zero)

Il suddetto prezzo di euro 1.100.000,00 (Euro unmilione-centomila e centesimi zero) va così imputato:

- quanto ad Euro 400.000,00 (Euro quattrocentomila e centesimi zero) ai beni mobili materiali di cui al punto 2.1 a e all'allegato B);

- quanto ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila e centesimi zero) ai beni mobili registrati di cui al punto 2.1 b e all'allegato C), in ragione di Euro 2.500,00 (Euro duemilacinquecento e centesimi zero) per ogni bene;

- quanto ad Euro 350.000,00 (Euro trecentocinquantamila e centesimi zero) al Settore Giovanile di cui al punto 2.1 f e all'allegato F);

- quanto ad Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila e centesimi zero) ai contratti, aventi ad oggetto i diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei seguenti calciatori con scadenza successiva al 30/06/2018:

- Anzolin Matteo euro 10.000,00 (Euro diecimila e centesimi zero)

- Bianchi Davide euro 15.000,00 (Euro quindicimila e centesimi zero);

- Giacomelli Stefano euro 25.000,00 (Euro venticinquemila e centesimi zero);

- quanto ad euro 270.000,00 (Euro duecentosettantamila e centesimi zero) ai marchi indicati al punto 2.1 J

(A) e all'allegato L), con la precisazione che euro 50.000,00 si riferiscono al marchio "Gatton Gattoni"

ed euro 220.000,00 a tutti gli altri marchi;

- quanto ad euro 15.000,00 per indumenti sportivi, scarpe e abbigliamento in genere con marchio Primo Sponsor (tutti capi usati) indicati al punto 2.1.c. e per le targhe, coppe, i trofei, gli attestati e simili conseguiti dalla società fallita in anni precedenti indicati al punto 2.1.d;

- quanto ad Euro 10.000,00 (Euro diecimila e centesimi zero) ai beni immateriali di cui all'art. 2.1 J B C-D-E-F.

- ARTICOLO 4

OBBLIGHI DEL CEDENTE E DELL'ACQUIRENTE

Il CEDENTE garantisce la sua piena disponibilità dei beni in oggetto, anche se attualmente formalmente in parte intestati alla società "Vicenza Marketing srl" di cui il fallimento risulta essere unico socio, impegnandosi a far sì sotto le proprie responsabilità, cura e spese ad assicurare la proprietà dei beni in oggetto all'acquirente in modo pieno ed assoluto, sia relativamente a beni mobili a suo tempo conferiti in detta società, sia relativamente ai diritti di utilizzo a suo tempo conferiti, come del resto indicato nel presente atto.

L' ACQUIRENTE assume le seguenti obbligazioni:

1) A concedere al fallimento l'utilizzo dell'intero complesso "STADIO MENTI", con sede in Via Schio n. 21 per n. 6 (sei) giornate intere da suddividersi nel corso degli anni 2018 e 2019 (indicativamente tra la data del 20 maggio - 20 settembre di ogni anno) affinché la Procedura possa utilizzare lo stesso per ogni attività di suo interesse, anche commerciale, e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività di spettacolo, intrattenimento, convegni, manifestazioni fieristiche oppure di pubblicità commerciale, incontri ed altre manifestazioni. Il tutto previa autorizzazione da parte degli Enti preposti (Amministrazione Comunale di Vicenza, Questura, Organi di Sicurezza, Regione Veneto).

Per poter beneficiare, in futuro, dell'utilizzo dello "STADIO MENTI" la Procedura dovrà comunicare all' ACQUIRENTE la propria intenzione a mezzo PEC con almeno 90 gg. di anticipo rispetto alla data dell'ipotetico evento.

L' ACQUIRENTE, di contro, si impegna sin d'ora a permettere e ad autorizzare, nei giorni antecedenti gli eventi, l'accesso allo "STADIO MENTI" di tutti i responsabili dei diversi Enti Pubblici autorizzativi e del personale, dei mezzi, delle attrezzature e dei

prodotti necessari per la realizzazione dell'evento.

Non potranno essere organizzati eventi che, anche marginalmente, possano danneggiare il terreno di giuoco oppure le strutture dell'intero compendio "STADIO MENTI".

Saranno a carico del fallimento i costi di illuminazione, pulizia di tutti gli spazi utilizzati (pre e post evento), i servizi di guardiania (per i giorni pre e post evento), tutte le eventuali autorizzazioni necessarie, eventuali manutenzioni e riparazioni congiuntamente accertate (2 giorni prima dell'evento un delegato dell' ACQUIRENTE ed il Curatore, ovvero un suo delegato, redigeranno verbale sullo stato di funzionamento degli impianti e della struttura dello "STADIO MENTI").

La Procedura si dovrà assumere la totale responsabilità di ogni evento organizzato, garantendo che le relative attività organizzative e realizzative saranno pienamente conformi a tutte le normative e/o ai regolamenti applicabili in materia, tenendo manlevato e indenne l'ACQUIRENTE da ogni conseguenza pregiudizievole cagionata dal mancato adempimento a detti obblighi. In aggiunta, la procedura dovrà stipulare, con primarie compagnie assicurative, in occasione di ciascun evento, polizze assicurative per l'intero impian-

to aventi massimale adeguato, da consegnarsi all' ACQUIRENTE almeno 7 (sette) giorni precedenti la data dell'evento.

La fissazione delle date degli eventi dovrà essere determinata dopo la pubblicazione dei calendari delle partite di Campionato e non dovranno mai essere fissate per il giorno concomitante e/o precedente la partita di Campionato.

2) A concedere al fallimento, alla fine dei Campionati del Settore Giovanile per l'anno 2018, l'utilizzo dello "STADIO MENTI" per una giornata di incontri di calcio tra il Settore Giovanile del "Vicenza Calcio" e delle "Società Sportive Amiche" per proseguire il progetto di affidabilità sportiva, morale, di amicizia e di rispetto fra tutti i giovani praticanti il giuoco del calcio.

3) La Procedura dispone di n. 499 maglie LIMITED EDITION recanti il nome dello Sponsor tecnico "B.M" e Main Sponsor "PAL ZILERI" relative alla vittoria del Trofeo Coppa Italia 96/97 che la Curatela intende offrire a Tifosi, Sportivi e Sostenitori a fronte di un libero contributo. Ove alla data del 30/06/2019 la Curatela non avesse collocato la totalità delle maglie, l' ACQUIRENTE si impegna sin d'ora all'acquisto del numero di maglie che risulterà, al costo di euro

40,00 cadauna oltre I.V.A. L'acquirente potrà riprodurre maglie LIMITED EDITION (con Sponsor "B.M." e PAL ZILERI) solamente dopo aver acquistato il quantitativo di maglie esistente.

4) Considerato che il "VICENZA CALCIO" nel corso dell'esercizio provvisorio stipulava con imprese e studi professionali contratti di pubblicità mediante la copertura del sedile collocato nella zona Tribuna, con scadenza fino al 31.12.2018, l'ACQUIRENTE si obbliga sin d'ora al mantenimento di tali coperture fino a tale data: alla scadenza del termine le coperture dei sedili dovranno essere consegnate agli sponsor, come da elenco che si allega sub M).

5) Considerato che il "Vicenza Calcio" nel corso dell'esercizio provvisorio ha raccolto istanze commemorative da parte di n. 7 persone fisiche, le quali a fronte di un contributo ottenevano copertura commemorativa di n. 7 sedili collocati nella zona Tribuna Centrale da mantenersi fino al 31.12.2023, l'ACQUIRENTE si obbliga sin d'ora al mantenimento di tali coperture fino a tale data: alla scadenza del termine le coperture dei sedili dovranno essere consegnate ai familiari.

6) A riservare alla Curatela, per il periodo di 18 (diciotto) mesi, una stanza al Piano Primo dei locali

presso lo "STADIO MENTI", scelta dall'ACQUIRENTE, per il deposito di materiale amministrativo e contabile nonché l'utilizzo gratuito dei programmi software e del personale per l'elaborazione e la registrazione delle operazioni contabili e di gestione della Procedura nonché, per il periodo di anni 5 (cinque), una stanza magazzino al Piano Terra dello "STADIO MENTI" per il deposito della documentazione contabile e amministrativa della società fallita.

7) L'ACQUIRENTE nulla avrà a pretendere dal ricavato dell'attività svolta da "Vicenza Calcio" per l'organizzazione e la realizzazione dei CITY CAMP 2018 (camp estivo) che avrà luogo presso il Centro Sportivo Morosini di Isola Vicentina (VI) dall'11 giugno al 13 luglio 2018.

Poiché non fanno parte del COMPLESSO AZIENDALE oggetto del presente atto i contratti in essere sia tra il CEDENTE e la River Srl, sia tra il CEDENTE e la Sporting Srl in fallimento relativi al complesso Sportivo di Isola Vicentina (VI), resta inteso che il Fallimento si assume la totale responsabilità dell'evento organizzato e attualmente in corso, garantendo che le attività organizzative e realizzative sono pienamente conformi a tutte le normative e/o ai regolamenti applicabili in materia, tenendo manlevato e indenne l'ACQUIRENTE da

ogni eventuale conseguenza pregiudizievole cagionata dal mancato adempimento a detti obblighi.

ARTICOLO 5

Dichiarazioni

L' ACQUIRENTE conferma che:

a) ha la veste giuridica di società per azioni;

b) ha deliberato lo spostamento della sede legale nella città di Vicenza;

c) ha deliberato il cambio della denominazione sociale che ora contiene nella denominazione sociale la parola "Vicenza";

d) è una società già affiliata alla F.I.G.C. e quindi con uno statuto conforme alle norme Federali.

Si precisa, come già richiesto al Curatore avendone avuto risposta affermativa, che essendo l' ACQUIRENTE una società proprietaria di una squadra di calcio e che la società stessa, prima delle deliberazioni di cui sopra aveva la sede in un Comune della Provincia di Vicenza e una denominazione che non poteva contenere, per norma federale, la parola "Vicenza", le suddette delibere sono condizionate all'approvazione da parte della F.I.G.C..

l' ACQUIRENTE ha in corso l'iter per l'approvazione da parte della Federazione, ma la F.I.G.C. si pronuncerà secondo le proprie tempistiche.

L' ACQUIRENTE dichiara inoltre:

- a) di avere preso attenta visione delle perizie di stima e dei relativi allegati;
- b) di avere attentamente verificato il COMPLESSO AZIENDALE in ogni sua componente e di ben conoscerne lo stato di fatto e di diritto;
- c) che il COMPLESSO AZIENDALE viene acquistato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con le precisazioni di cui sopra;
- d) di avere compiuta conoscenza delle leggi, norme, regolamenti, discipline, comunicati ufficiali, e disposizioni regolanti la materia delle società sportive calcistiche affiliate alla F.I.G.C. e prende atto della totale estraneità della curatela, in relazione alle vicende successive all'acquisto, che l'eventuale diniego della F.I.G.C. al trasferimento/attribuzione del titolo sportivo non potrà costituire motivo di risoluzione, inefficacia o invalidità della presente cessione.

Articolo 6

Titolo Sportivo

6.1. L' ACQUIRENTE prende atto che il COMPLESSO AZIENDALE non comprende il titolo sportivo (ove il "titolo sportivo" consiste nel riconoscimento, da parte della F.I.G.C., delle condizioni tecniche sportive

che consentono, ricorrendo vari requisiti federali, la partecipazione di una società ad un determinato campionato), in quanto il titolo sportivo non può essere oggetto di valutazione e di cessione a terzi, ma può solo ed eventualmente essere attribuito dalla F.I.G.C. ad una diversa società, ai sensi dell'art. 52 comma 3 delle N.O.I.F. (norme organizzative interne federali).

6.2. L' ACQUIRENTE, prende atto e accetta che la mancata concessione del titolo sportivo non potrà essere imputabile in alcun modo al fallimento.

Articolo 7

Garanzie

7.1. Diritto di proprietà e possesso si trasferiscono a decorrere dalla data odierna nella parte acquirente col conseguente utile delle rendite ed onere delle imposte, promettendo la parte CEDENTE le garanzie di legge per molestie ed evizioni.

7.2. La PARTE CEDENTE consegna il COMPLESSO AZIENDALE all'ACQUIRENTE in data odierna nello stato in cui si trova, come vista e piaciuta dall'ACQUIRENTE stesso.

A partire dalla data odierna l'ACQUIRENTE assume tutti gli obblighi, i pesi, gli oneri ed i rischi relativi al COMPLESSO AZIENDALE ceduto; saranno pure a favore dell'acquirente i redditi e le utilità di qualsiasi specie ritraibili e afferenti l'esercizio del-

l'impresa di cui al COMPLESSO AZIENDALE in oggetto.

7.3. Debiti e crediti relativi all'azienda resteranno a carico e profitteranno alla PARTE CEDENTE, la quale si impegna a sollevare l'acquirente da ogni peso ad essi relativi.

Garantisce la PARTE CEDENTE la libertà del COMPLESSO AZIENDALE da pesi, oneri e pignoramenti pregiudizievole in genere, nonché la libertà della stessa da debiti per tributi diretti.

La PARTE CEDENTE si impegna a rimborsare all'ACQUIRENTE le somme che lo stesso dovesse corrispondere a terzi in relazione ai debiti inerenti al COMPLESSO AZIENDALE ceduto.

La parte CEDENTE garantisce la conformità dell'attività esercitata alle norme vigenti nonché l'insussistenza:

- del divieto di concorrenza;
- di sanzioni pecuniarie per reati o illeciti amministrativi commessi, in relazione al disposto art. 33 Dlgs 231/2001;
- di contenziosi.

Articolo 8

Foro competente

8.1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine al presente contratto ed alla sua interpre-

tazione e/o esecuzione, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Vicenza.

Articolo 9

Spese

9.1. Tutte le spese, gli oneri, le tasse e le imposte relative e/o derivanti dalla presente cessione saranno ad esclusivo carico dell'acquirente, salvo eventuali imposte dirette che resteranno a carico del fallimento.

- Il presente atto verrà conservato permanentemente in atti del Notaio autenticante le firme.

F.to: Nerio De Bortoli

F.to: Renzo Rosso

N. 222.624 di Rep. N. 84.286 di Racc.

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritto dr. GIUSEPPE FIETTA Notaio residente in Bassano del Grappa, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa che i signori:

DE BORTOLI NERIO, nato a Venezia (VE) il giorno 11 febbraio 1952, domiciliato a Cavallino Treporti (VE), Via Treportina n. 30, Frazione Cà Savio, libero professionista,

ROSSO RENZO, nato a Brugine (PD) il 15 settembre 1955, domiciliato a Bassano del Grappa (VI), Via Volpato n.

64, industriale,

quale procuratore speciale della società

"BASSANO VIRTUS 55 SOCCER TEAM S.P.A." con sede in

Bassano del Grappa (VI) Via Piave n. 115/117,

(ora "L.R. Vicenza Virtus S.p.A." con sede in Vicenza

(VI), Via Schio n. 21)

giusta procura speciale in data 11 giugno 2018 al n.

222.551 di mio Rep.;

della cui identità personale, veste e poteri io Nota-

io sono certo hanno firmato sia a margine che in calce

l'atto che precede alla mia presenza e vista, previa

lettura da me Notaio datane.

In Bassano del Grappa via Verci, civ. n. 21, il giorno

diciotto giugno duemiladiciotto alle ore 19.52 (ore

diciannove e minuti cinquantadue)

F.to: Giuseppe Fietta Notaio (LS°)

"Copia su supporto informatico conforme al documento

originale formato su supporto cartaceo, ai sensi

dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad

uso Registro Imprese"